



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza n. 134 del 19 OTT. 2009

IL SINDACO

- **Visto** il verbale di accertamento prot. int. nr. 594/09 - reg. verbali n. 76 del 19/08/2009, redatto da personale di vigilanza in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, relativo al sopralluogo effettuato in data 19/08/2009 in Via Magna Grecia intersezione con Via Laghetto, su un lotto di terreno individuato in catasto al foglio n. 50 particella 62, risultante di proprietà del Sig. Quaglia Pasquale, nato a Salerno il 05/04/1950 e residente in Capaccio in Viale della Repubblica n. 4 - Palazzo Pingaro, Scala D;
- **Visto** le risultanze del verbale summenzionato, dal quale si rileva che il Sig. Quaglia Pasquale sopra generalizzato, con la sua condotta ha violato l'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, in quanto *“ Il lotto di terreno di sua proprietà, ubicato all'angolo sud tra via Laghetto e Via Magna Grecia, si presenta in totale stato di abbandono, perchè incolto, ricoperto da vegetazione spontanea, da sterpaglie secche, il tutto a costituire un rifugio di animali roditori, serpenti, ed insetti di molteplici specie, creando così un potenziale pericolo per i dimoranti in loco. Inoltre, vi sono impiantate essenze arboree di piccolo e medio fusto che, non avendo ricevuto la necessaria manutenzione e cura nel tempo (idonea potatura e pulizia di rami secchi), ad oggi precludono la visibilità agli utenti stradali che provenienti da Via Laghetto si immettono su Via Magna Grecia”*;
- **Considerato** che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
- **Considerato** inoltre che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, strade comunali o vicinali di uso pubblico, oltre che rivestire un problema di carattere igienico- sanitario, rappresenta un ostacolo per il transito veicolare, ciclabile e pedonale, contribuendo, altresì, ad aumentare il pericolo di sinistri, per effetto del restringimento della carreggiata e della limitazione della visibilità;
- **Visto** che l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- **Ravvisata** pertanto la necessità di tutelare le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta, nonche' derivanti da attività di coltivazione dei fondi, opere edili, stradali o di altra origine e per mancata manutenzione dei fossi;
- **Richiamato:** l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

- Per i motivi descritti in narrativa, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana, al Sig. Quaglia Pasquale, nato a Salerno il 05/04/1950 e residente in Capaccio in Viale della Repubblica n. 4 - Palazzo Pingaro, Scala D, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla notifica della presente, ad eseguire i seguenti interventi:

1. Ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa l'asportazione di eventuali rifiuti se presenti nell'area medesima ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.
2. Ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di potatura e/o taglio delle siepi e di altre essenze arboree che si protendono oltre il confine della recinzione del lotto di terreno, individuato in catasto al foglio n. 50 particella 62, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione veicolare, ciclabile e pedonale.

SANZIONI

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà a carico della Sig. Quaglia Pasquale sopra generalizzato quanto segue:

1. Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al Regolamento di Polizia Urbana, nonché quelle previste dal Codice della Strada;
2. Applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a proprie spese, ovvero l'addebito delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di sistemazione e di adeguamento.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. Quaglia Pasquale, nato a Salerno il 05/04/1950 e residente in Capaccio in Viale della Repubblica n. 4- Palazzo Pingaro, Scala D.
2. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele;
3. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale **9 OTT. 2009**

il Sindaco
Pasquale Marino

